

Scheda informativa n. 042  
**COSAP**

## Informazioni

### Riferimenti normativi

[Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) - «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».

### Gli obbligati

Il canone è dovuto al comune dal **titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o**, in mancanza, **dall'occupante di fatto**, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio:

- a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
- b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

### Denuncia e versamento

I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

### Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale.

### Rimborso di imposta versata e non dovuta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il **rimborso** delle somme versate e non dovute **deve essere richiesto** dal contribuente **entro** il termine di **cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all'applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un

errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all'ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall'atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

### **Contenzioso**

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall'art. 1, comma 162, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

## **Modulistica**

853583.6 – Denuncia di cessazione dell'occupazione

853585.12.a – Richiesta di riesame in autotutela

853570.19 – Comunicazione di ravvedimento operoso

853570.20 – Istanza di voltura dei rimborsi di tributi intestati a deceduto